

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELLA INSTALLAZIONE
DI MEZZI PUBBLICITARI E DI TENDE.

o=o

CAPO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI D'ESERCIZIO
E NON DI ESERCIZIO -

I mezzi pubblicitari si classificano, a seconda che ri-
guardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblici-
tà in genere, in:

A) - MEZZI PUBBLICITARI D'ESERCIZIO -

Si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a
carattere permanente e su materia diversa dalla carta
esposti esclusivamente nella sede di un esercizio, di
una industria, commercio, arte o professione che con-
tengano il nome dell'esercizio, dell'esercente o la
ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio
o la sua attività permanente, l'indicazione generica
delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che
vengono prestati.

B) - MEZZI PUBBLICITARI NON D'ESERCIZIO -

Si intendono tali le scritte o simboli o altre a ca-
rattere permanente e su materia diversa dalla carta,
quale che sia la loro natura, esposti in luogo diver-
so da quello ove ha sede l'esercizio.

C) - MEZZI PUBBLICITARI CHE INDICANO EDIFICI DI PUBBLICA
UTILITA' ED INTERESSE, SEDI CLUBS E/O ASSOCIAZIONI
POLITICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, SPORTIVE SIA A CA-
RATTERE PUBBLICO CHE PRIVATO -

1966.
in pe-ore

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE SECONDO LA SISTEMAZIONE -

A secondo della loro sistemazione i mezzi pubblicitari si distinguono come segue:

- A) A PARETE (con scritta orizzontale o verticale) a piatto muro;
- B) SU SUPPORTI VARI CON ATTACCO A PARETE OD ISOLATI (su cancelli, paline, catenelle salva-pedone, a bandiera od orifiamma, ecc.) e su appositi spazi (tabelloni) mono o bifacciali predisposti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - PUBBLICITA' ORDINARIA, LUMINOSA OD ILLUMINATA -

Per pubblicità ordinaria s'intende quella eseguita mediante esposizione di insegne, fregi, cartelli, stendardi, mosaici e piastrelle anche applicate ai bordi dei marciapiedi, salvagenti ed altri mezzi similari.

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui la sorgente di luce è incorporata.

Per pubblicità illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI CARTELLI -

La cartellonistica stradale è così classificata:

- A) secondo la funzione (posters, cartelli o altri mezzi pubblicitari)

- 1) Pubblicitaria in genere;
- 2) Informativa specifica ed ubicazionale di attrezzature, servizi locali, attività, ecc.

Per informativi ed ubicazionali devono intendersi cartelli od altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario di interesse pubblico (comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico-stradale, ecc.).

- B) secondo le caratteristiche tecniche

I cartelli possono essere:

- luminosi 1) con sorgente di luce propria;
- 2) con sorgente di luce esterna;
- non luminosi.

Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:

- 1) a parete
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso al suolo.

I cartelli isolati possono essere:

- monofacciali;
- bifacciali.

ART. 5 - TENDE -

Come tende si definiscono i manufatti retraibili aventi funzioni di copertura saltuaria di spazi antistanti aperture in edifici o porticati prospicienti o comunque visibili da suolo pubblico. Esse possono anche avere funzione pubblicitaria integrativa di quella sopradetta.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6 - COLLOCAMENTO IN OPERA DI MEZZI PUBBLICITARI E DISPOSIZIONI DA OSSERVARE -

E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Comunale di Edilizia.

Per ottenere l'autorizzazione gli interessati dovranno presentare un progetto dell'insegna e/o targa con i seguenti elaborati:

- a) testo dell'iscrizione, con l'indicazione dei particolari costruttivi e decorativi di completamento, dei materiali e dei colori proposti;
- b) fotografia del luogo dove è prevista l'apposizione della insegna e/o targa;
- c) relazione illustrativa, ove occorre.

Sono ad esclusivo carico del concessionario i lavori relativi:

- a) al collocamento in opera dei mezzi pubblicitari ed alla loro manutenzione;
- b) al ripristino delle pareti, degli intonaci e delle tinteggiature, sia in occasione dell'installazione, sia di eventuali modifiche, sia di rimozione degli impianti.

E' considerata abusiva l'installazione di mezzi pubblicitari che non risulti conforme alle condizioni stabilite dalla autorizzazione per ubicazione, sistemazione, tipo, forma e dimensione.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata agli impianti in opera.

Per le attrezzature sporgenti dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

NOTE RA
a) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiedi, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale;

b) gli impianti installati nelle vie e nelle piazze pubbliche dotate di marciapiedi o con fabbricati balconati dovranno essere contenuti in lunghezza di cm. 20 entro il bordo del marciapiede e/o balcone medesimo e l'altezza non dovrà essere inferiore a metri 2,50 dal piano del marciapiede o dell'area sopraelevata.

Per le strade dotate di fabbricati balconati e sprovviste di marciapiedi sopraelevati, l'altezza minima del mezzo pubblicitario non potrà essere inferiore all'intradosso dei balconi.

La sporgenza del mezzo pubblicitario comunque non dovrà superare metri 1,20 dal filo muro.

c) non è ammessa la collocazione di mezzi pubblicitari in punti tali da poter generare confusione con la segnaletica stradale o comunque tali da intralciare la circolazione.

ART. 7 - MANUTENZIONE -

Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei mezzi stessi.

Pertanto, a suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione nonché di manutenzione

che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, entro il termine che verrà caso per caso stabilito dalla Civica Amministrazione, e comunque non oltre 30 gg., le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate e si provvederà, ai sensi di legge, alla rimozione forzata dei mezzi installati.

ART. 8 - ANTICIPATA REMOZIONE DELLA PUBBLICITA' PER ORDINE DEL COMUNE -

Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata, con provvedimento motivato, dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il concessionario avrà il diritto al solo rimborso della quota di imposta rispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso o compenso ed indennità.

In tal caso il concessionario dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre quindici giorni dalla data di notifica dell'ordinanza della Civica Amministrazione e la rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, pali ed appoggi.

Ove il concessionario non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto di legge.

CAPO TERZO

DISCIPLINA PARTICOLARE SULLA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E TENDE

ART. 9 - SUDDIVISIONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE -

Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari e delle tende il territorio comunale viene così suddiviso:

- a) edifici monumentali, facciate ed ambienti di notevole carattere culturale come individuati dal P.R.G.C.;
- b) centro storico come delimitato dall'apposita tavola di P.R.G.C.;
- c) restanti parti dei Centri Urbani come individuati dal P.R.G.C.;
- d) zone esterne ai Centri Urbani.

ART. 10 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER LA ZONA "A" -

Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, sugli edifici di cui alla lettera A) del precedente art. 9 è vietata la collocazione di qualsiasi tipo di pubblicità.

E' soltanto ammessa l'installazione di mezzi pubblicitari di cui alle lettere A) e C) del precedente ART. 1, mediante targhe da collocarsi sui muri ai lati dell'ingresso, la cui massima dimensione non deve superare cm. 40 x 50, purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio. Le targhe devono essere nel materiale, nei colori e nei caratteri delle scritte, tali da armonizzarsi con la rappresentatività e le caratteristiche dell'edificio.

Nel caso in cui le targhe siano più di una, esse devono essere allineate o composte in maniera idonea ed armonizzata ed uniformi nei materiali, dimensioni, colori e caratteri.

Ferme restando le norme relative all'armonico inserimento del mezzo pubblicitario nello stabile, gli esercizi pubblici ed i negozi potranno collocare insegne frontali ordinarie entro o soprastanti ai limiti degli stipiti dell'architrave o dell'archivolto che delimitano le rispettive aperture.

Sono comunque vietati i mezzi luminosi e sono ammessi quelli illuminati.

Eventuali eccezioni potranno essere consentite previo motivato parere favorevole della Commissione Comunale di Edilizia e della Sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Piemonte.

ART. 11 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLA ZONA "B" -

Sono ammesse le insegne di cui ai punti A) e C) dello ART. 1 con esclusione di qualsiasi altro mezzo pubblicitario all'esterno dell'esercizio.

Per gli esercizi posti al piano terra le insegne devono essere collocate all'interno e/o soprastante la luce dei vani dell'esercizio, mentre per quelli posti ai piani superiori le insegne devono essere applicate sulla superficie del muro evitando deturpazioni della partitura e delle decorazioni architettoniche.

Esse devono armonizzare, nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte, con il carattere dell'edificio, non devono coprire le grate di ferro battuto (grate di finestre, di sovrapporte e di balconi).

Le targhe professionali, la cui massima dimensione non deve superare cm. 20 h x 40b, possono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso, purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure sui battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e/o composte in maniera idonea ed armonizzata e devono avere dimensioni, materiali, colori e caratteri uniformi.

L'installazione di insegne degli esercizi di interesse pubblico primario è regolamentata dalle norme di legge vigenti in materia.

Eventuali eccezioni potranno essere consentite previo motivato parere favorevole della Commissione Comunale di Edilizia.

ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLA ZONA
" C " -

Sono ammessi tutti i tipi di mezzi pubblicitari sia di esercizio sia non di esercizio, come definiti dal Capo Primo del presente regolamento, esclusa la cartellonistica stradale pubblicitaria che è ammessa negli appositi spazi all'uopo destinati dall'Amministrazione Comunale.

I mezzi pubblicitari di cui sopra possono essere vietati sulle ringhiere di terrazzi e di balconi, sui tetti a falda e sulle cancellate.

Per le targhe professionali vigono le disposizioni di cui al precedente art. 11 Comma 4°.

I mezzi pubblicitari in genere debbono comunque armonizzarsi con le caratteristiche dell'edificio su cui sono collocati.

ART. 13 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLA ZONA
" D " -

Oltre ai mezzi pubblicitari previsti nel precedente art. 12 è ammessa in questa zona la cartellonistica stradale di cui all'art. 4.

Per i cartelli isolati la superficie massima consentita è di mq. 6 ai sensi del comma 4° dell'art. 11 D.P.R. 15/6/1959 N. 393.

Essi non dovranno essere posti ad un'altezza inferiore di mt. 1,30 dal piano stradale.

ART. 14 - NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' INERENTI TUTTE
LE ZONE -

Ferme restando le limitazioni specifiche indicate negli articoli concernenti le singole zone e fatti salvi i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. e dell'Amministrazione provinciale, sono vietati i cartelli isolati lungo i tracciati delle strade urbane, lungo le tangenziali ed i relativi raccordi ed immissioni.

La loro collocazione è solo ammessa ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal ciglio delle strade ai sensi del 4° comma art. 11 D.P.R. 15/6/1959 N. 393 o a maggiori distanze, ove costituiscano ostacolo alla visibilità.

Non dovranno comunque essere collocati a distanza minore di 200 mt. prima dei segnali stradali o semaforici e di 100 mt. dopo i segnali stessi.

La distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai mt. 100 per ogni lato di strada, fatti salvi comunque i vincoli e divieti posti a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

ART. 15 - NORME DI INSTALLAZIONE DELLE TENDE -

Le tende debbono armonizzarsi con le caratteristiche della zona e dell'edificio su cui sono installate.

In ogni corpo di fabbricato esse debbono presentare caratteri di uniformità per tipo, forma e colore.

Al piano terra è vietata l'installazione di tende lungo le strade sprovviste di marciapiedi e/o salvapedoni. Dove consentite, la loro sporgenza - compresa la relativa armatura - deve essere contenuta di cm. 20 entro il bordo del marciapiede e/o salvapedone e non possono sporgere al di sotto di mt. 2,20 dal piano di pubblico passaggio.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 16 - ADEGUAMENTO ALLE PRESENTI NORME DEI MEZZI PUBBLICITARI E TENDE GIÀ INSTALLATI -

Per i mezzi pubblicitari già installati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, e da questo difformi, ai titolari delle relative autorizzazioni


sono concessi tre anni di tempo per l'adeguamento degli impianti alla nuova normativa.

Per le tende già installate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, e da questo difformi, ai titolari delle relative autorizzazioni, il termine per l'adeguamento alla nuova normativa è ridotto ad un anno.

In difetto la Civica Amministrazione disporrà per la rimozione con la procedura prevista dal precedente art. 8.


o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o

Il presente schema di regolamento si dichiara fare parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio Comunale n° 118 in data 14 ottobre 1982.=


IL SINDACO




IL CONSIGLIERE
ANZIANO



IL SEGRETARIO
COMUNALE



m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscono oggetto di un'unica autorizzazione.

49. (Art. 23 c.s.). (Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari). 1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4 del codice.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca fondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli stinconi, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

50. (Art. 23 c.s.). (Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi). 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate una distanza dalle stesse inferiore a 300 m dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori verde e rosso nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte del concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

51. (Art. 23 c.s.). (Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza). 1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivi sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, nei centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari condizioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h

specifici previsti ai successivi commi, lungo in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) 3 m dal limite della carreggiata;

b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo di prescrizione;

d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e) 150 m prima dei segnali di indicazione;

f) 100 m dopo i segnali di indicazione;

g) 100 m dal punto di tangenza delle curve definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice;

h) 250 m prima delle intersezioni;

i) 100 m dopo le intersezioni;

l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie;

m) distanze si applicano nel senso delle sinistre direzioni di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del punto in cui viene chiesto il posizionamento di un cartello, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la stessa, con il muro e con i tronchi di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali di avvisamento.

6. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, nelle fasce di pertinenza delle strade, devono essere definite nei seguenti punti:

a) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

b) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

c) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

d) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

e) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

f) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

g) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

h) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

i) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

l) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

m) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

n) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

o) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

p) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

q) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

r) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

s) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

t) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

u) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

v) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

w) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

x) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

y) le fasce di pertinenza delle strade comprendono tra carreggiate contigue;

z) le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area della curva stessa e la corda tracciata tra i punti di tangenza;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari, g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del codice:

a) 50 m lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lett. a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direzioni di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lett. c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti

to comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse intersezioni, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento

to di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse alle ventiquattro ore precedenti e successive. In essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di bandiere, locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa di cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente alle ventiquattro ore successive allo stesso, e gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le bandiere, le locandine e mezzi pubblicitari, le stanzette dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di validità inferiore a cinque minuti, in posizioni sversate al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di validità ammessa è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali.
13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza prima dalle intersezioni, non superiore a 10 m, è ammesso il posizionamento di transenne di deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le insegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali allo spazio di avvistamento previsto per i segnali stradali, pari al 50% della distanza minima prima degli altri cartelli o mezzi pubblicitari e rispettata una distanza minima di 10 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8.
15. La collocazione di insegne di manifestazione, oltre che in prossimità dei luoghi di manifestazione, è ammessa anche in prossimità dei centri abitati e in prossimità delle stazioni ferroviarie che all'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, del codice al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

52. (Art. 23 c.s.). (Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio). 1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in precedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

53. (Art. 23 c.s.). (Autorizzazioni). 1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, è richiesta dall'art. 23, comma 4, del codice, e si richiede:

a) per le strade e le autostrade statali dalla prefettura o dal ministero dell'Interno;
b) per le strade regionali, provinciali, comunali e proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

c) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
d) per le strade regionali, provinciali, comunali e proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

e) per le strade militari dal comando territoriale che all'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, del codice al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

pi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione.

Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantiere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione dell'verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli

art. 18

Il piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti deve essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.

art. 19

Qualora in luogo delle banchine stradali vi siano dei marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche di sopralzo, cordonatura e pavimentazione dei marciapiedi stradali.

art. 20

Deve essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali senza alterare la relativa sezione.

art. 21

Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali è indispensabile la copertura, devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, qualora la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la manutenzione. Tali opere sono a cura e spese del titolare dell'impianto.

art. 22

Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt 3 (tre) raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a mt.10 (dieci). L'area occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

CAPO 9 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.

art. 23

L'abbattimento di alberature e piantagioni è ammesso nel caso in cui sia indispensabile per la costruzione dell'accesso all'impianto e non sia possibile prevedere un accesso in altre posizioni.

L'abbattimento deve essere limitato ai soli esemplari che ostacolano il posizionamento dell'accesso ed il richiedente deve curare la reintegrazione, a proprie spese, dove indicato dal Comune.

CAPO 10 - INSEGNE

art. 24

Le insegne che insistono sull'impianto stradale di distribuzione carburanti devono avere, salvo quanto previsto dai piani comunali di arredo urbano già in atto, le seguenti caratteristiche:

1. le insegne poste parallelamente alla carreggiata devono avere superficie massima di mq. dieci;
2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere una superficie massima di mq. quattro;
3. tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dal margine della carreggiata e la proiezione esterna dell'insegna stessa non deve insistere al di fuori dell'area dell'impianto;

4. se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati, soprattutto se posti in prossimità di impianti semaforici.

CAPO 11 - SEGNALETICA

art. 25

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), come previsto dal N.C.d.S., che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita dell'impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.

CAPO 12 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

art. 26

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta la relativa autorizzazione edilizia allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

- a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;
- b) l'adeguamento dell'area alle previsioni del P.R.G.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, come previsto dalla vigente normativa;
- d) la bonifica del suolo.

CAPO 13 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

art. 27

Nell'area di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti di carburante).

CAPO 14 - IMPIANTI PER NATANTI - CLASSIFICAZIONE

art. 28

Gli impianti per natanti devono rientrare nella classificazione "chiosco" secondo la definizione di cui all'art. 4, lettera c), della L.R. n.8/99.

Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 49 - 29267

L.R. 67/95. Programma regionale di azioni concernenti la sicurezza alimentare nei paesi meno sviluppati: progetto di iniziativa regionale: collaborazione con la Pastorale Sociale e del Lavoro

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'accordo (allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale) per